

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **374/1991** (ECLI:IT:COST:1991:374)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **10/07/1991**; Decisione del **11/07/1991**

Deposito del **23/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **07/08/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17520**

Atti decisi:

N. 374

ORDINANZA 11-23 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, alinea b, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Geromel Renata e Lazzaroni Vilia ed altra iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1990 il Pretore di Bergamo ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce, tra l'altro, che per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - l'opposizione di terzo all'esecuzione (ex art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente (nonché dei coobbligati);

che in particolare il giudice rimettente ritiene che l'esecuzione fiscale debba conformarsi alle regole dell'esecuzione ordinaria ed innanzi tutto a quella dell'opposizione di terzo, non essendo possibile inibire a quest'ultimo - ove versi in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con il debitore esecutato - l'accesso alle difese giudiziali;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, questa Corte, con ordinanze n. 283 del 1984, n. 123 del 1986, nonché nn. 191 e 484 del 1989, ha già dichiarato - anche con riferimento al parametro indicato dal giudice rimettente - la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettera b) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente di proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. per quanto riguarda i beni pignorati nella casa di abitazione comune;

che in precedenza la medesima questione - avente ad oggetto l'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) che nel previgente regime della riscossione delle imposte prevedeva una disciplina del tutto analoga a quella dettata dall'art. 52 cit. - era stata dichiarata non fondata con sentenza n. 42 del 1964 e manifestamente infondata con successive ordinanze (ex plurimis, n. 71 del 1971 e n. 36 del 1974);

che il giudice rimettente - peraltro omettendo di tener conto della giurisprudenza di questa Corte - non ha addotto motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.